

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL RIMBORSO SPESE

(Ris.mun. no. 82 del 25.01.2022)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL RIMBORSO SPESE

(Ris. Mun. no. 82 del 25.01.2022)

Il Municipio di Orselina, richiamati gli articoli 72 e 89 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Orselina dell'11.10.2021 emana la seguente ordinanza.

Principio

Art. 1

¹Per i viaggi di servizio il dipendente deve favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto e i veicoli di servizio.

²Le spese di viaggio dal domicilio privato alla sede di servizio e viceversa non sono rimborsate.

³Per il rimborso delle spese di viaggio, relative a trasferte con partenze e/o arrivo dal/al domicilio privato, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato e dal giorno della settimana, viene riconosciuta unicamente la distanza chilometrica che oltrepassa quella relativa al normale tragitto per recarsi dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

⁴A titolo eccezionale i possessori di abbonamenti "arcobaleno" acquistati per recarsi dal domicilio privato alla sede di servizio, che sono costretti a utilizzare il veicolo privato per missioni d'ufficio, possono esporre le spese relative alla trasferta tra il domicilio privato e il luogo di missione.

⁵Per il calcolo delle distanze con il veicolo privato fa stato, di regola, l'indicatore chilometrico del Touring Club Svizzero, che tiene conto del percorso più breve.

⁶Nel caso di spostamenti all'interno del Comune o per le distanze difficilmente rilevabili dall'indicatore delle distanze chilometriche fa stato il contachilometri del veicolo.

Viaggi di servizio

Art. 2

Secondo i seguenti mezzi di trasporto utilizzati, ai dipendenti sono riconosciuti:

a) Trasporti pubblici

- 1. carte giornaliere FFS in 2° classe.
- 2. biglietti FFS in 2° classe,
- 3. biglietti per altri mezzi di trasporto pubblici.

b) Veicoli di servizio

Spese di carburante.

c) Veicolo privato

CHF 0.60 al km, incluse le spese di carburante, manutenzione e riparazione, coperture assicurative.

Al Tecnico comunale è riconosciuto un indennizzo forfetario annuo, per viaggi di servizio nella giurisdizione comunale e nelle immediate vicinanze, di CHF 500.00.

d) Parcheggi e altre spese

Se documentate, le spese di parcheggio e di viaggio sostenute.

Pasti e pernottamenti

Art. 3

¹Per pasti e pernottamenti viene riconosciuto un indennizzo secondo accordi da prendere anticipatamente con il Municipio.

²Non vengono corrisposte indennità per i pasti se questi possono essere ragionevolmente consumati a domicilio.

Termine e pagamento

Art. 4

¹Le distinte per il pagamento delle indennità e i giustificativi devono venir trasmessi all'amministrazione del Comune.

2ll dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità entro un termine massimo di un mese dal momento in cui le stesse si sono verificate.

Entrata in vigore

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2022.

p/II Municipio

Il Sindaco: Il Segretario: (ing. L. Pohl) (S. Rossi)

- La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a far tempo dal 28 gennaio 2022.
- Contro la presente Ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Orselina, 27 gennaio 2022